

dossier

XIX Legislatura

28 luglio 2026

Misure urgenti e indifferibili
per lo svolgimento dei
procedimenti civili e penali a
seguito del crollo
dell'immobile degli uffici
giudiziari di Bolzano

D.L. 127/2026 – A.C. 3043



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 744



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9559 - ✉ st_giustizia@camera.it ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 646

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26127

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale*)5
- Articolo 2 (*Clausola di invarianza finanziaria*).....11
- Articolo 3 (*Entrata in vigore*)12

Schede di lettura

Articolo 1 ***(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)***

L'**articolo 1** dispone misure processuali urgenti per l'**inagibilità della sede giudiziaria di Bolzano** a seguito dell'evento verificatosi in data **16 luglio 2026**.

In particolare, si dispone il **rinvio d'ufficio** delle udienze civili e penali e la **sospensione dei termini** processuali per il **periodo dal 16 luglio al 30 settembre 2026**, con esclusione di taluni procedimenti connotati da urgenza o indifferibilità. Viene, inoltre, specificato che le presenti disposizioni si applicano in deroga alla disciplina ordinaria della sospensione feriale dei termini processuali.

Preliminarmente, si evidenzia che il decreto-legge in esame (n. 127 del 2026) reca misure urgenti e indifferibili per **garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali** a seguito del **crollo dell'immobile** in cui hanno sede il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano, avvenuto il **16 luglio 2026**. L'evento ha determinato l'impossibilità materiale di accedere alla sede giudiziaria e, conseguentemente, di celebrare le udienze civili e penali, di compiere gli atti dei procedimenti pendenti e di svolgere le connesse attività di cancelleria e di segreteria. Come evidenzia la Relazione illustrativa, in base agli accertamenti tecnici compiuti e alle informazioni assunte, non è oggettivamente possibile garantire **prima del 30 settembre 2026** il ripristino della piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica né il reperimento di una sede alternativa nella quale svolgere l'attività giudiziaria.

Si ricorda, a tale proposito, che già in passato si è intervenuti con analoghe disposizioni: in particolare, è stato adottato il decreto-legge n. 73 del 2018 (si rinvia al [dossier](#)), recante misure straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità (31 maggio 2018) degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari che ha comportato l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali. Tale decreto disponeva la sospensione, con alcune eccezioni, fino al 30 settembre 2018, dei processi penali pendenti dinanzi al tribunale di Bari, del corso della prescrizione, nonché dei termini di durata delle indagini preliminari, dei termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza e dei termini per la presentazione di reclami e impugnazioni.

Si ricorda, altresì, che sono state sperimentate ulteriori misure analoghe (differimento udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali), in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del verificarsi di eventi eccezionali come quelli che hanno colpito l'isola di Ischia il 26 novembre 2022 e la regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023.

Si fa riferimento, in particolare, ai [decreti-legge n. 18 del 2020](#) (articolo 83), [n. 186 del 2022](#) (articolo 2) e [n. 61 del 2023](#), rispetto ai quali si rinvia ai relativi *dossier* di documentazione per approfondimenti.

Ciò premesso, il **comma 1** stabilisce che le **udienze dei procedimenti civili e penali** fissate dinanzi al tribunale di Bolzano **tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026** sono **rinviate d'ufficio** a data successiva al **30 settembre 2026**.

Sul punto, la Relazione illustrativa osserva che, ai fini del suddetto rinvio, non è necessaria un'istanza di parte, in modo tale da evitare che l'inagibilità della sede si risolva in un onere a carico delle parti e dei difensori.

La norma **esclude dal campo di applicazione** le udienze che si siano **regolarmente tenute prima del 24 luglio 2026**, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La Relazione illustrativa evidenzia che tale clausola mira a preservare la validità dell'attività processuale eventualmente già compiuta tra la data in cui si è verificato il crollo dell'immobile in cui hanno sede il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano (16 luglio 2026) e la data di entrata in vigore del presente decreto (24 luglio 2026).

Il **comma 2** determina la **sospensione, dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto** dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano.

La disposizione chiarisce, inoltre, che si intendono sospesi, per il medesimo periodo, i termini per la **proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi**; quelli per le **impugnazioni**; i termini di durata della fase delle **indagini preliminari**; nonché, in generale, **tutti i termini procedurali**.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, la sospensione anche dei termini della fase delle indagini preliminari si giustifica in ragione del fatto che l'inagibilità dell'immobile coinvolge anche la sede della procura della Repubblica, con conseguente impossibilità di accedere ai fascicoli e di compiere le attività di indagine e le connesse attività di segreteria.

È, altresì, precisato che, qualora il decorso di uno dei termini sopra esposti abbia inizio **durante il periodo di sospensione**, l'inizio stesso viene **differito alla fine di detto periodo**, e che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, viene differita l'udienza o l'attività da cui il termine decorre, in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 3** individua i procedimenti, **connotati da urgenza o da esigenze di tutela non differibili**, cui **non si applicano** il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini. In particolare:

- i procedimenti relativi ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; i procedimenti cautelari; i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale; i procedimenti relativi all'interruzione volontaria della gravidanza; i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; i procedimenti relativi alla sospensione delle sentenze di primo e di secondo grado nel processo civile; i procedimenti elettorali di cui agli [articoli 22, 23 e 24](#) del decreto legislativo n. 150 del 2011; e, in via generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione possa arrecare un grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, l'urgenza viene dichiarata dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato con decreto non impugnabile e, per le cause già pendenti, dal giudice istruttore con provvedimento anch'esso non impugnabile (lettera a));

Si ricorda, al riguardo, che i procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale sono disciplinati dall'[articolo 35](#) della legge n. 833 del 1978, i procedimenti relativi all'interruzione volontaria della gravidanza dall'[articolo 12](#) della legge n. 194 del 1978, mentre i procedimenti concernenti la sospensione delle sentenze civili sono disciplinati dagli [articoli 283, 351 e 373](#) del codice di procedura civile. Si rammenta, inoltre, che gli articoli 22, 23 e 24 sopra citati concernono rispettivamente le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali, le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo e l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo.

- i procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza; i procedimenti in cui nel periodo di sospensione o nei sei mesi

successivi scadono i termini relativi alla custodia cautelare di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale; i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali (lettera b));

Al riguardo, si rammenta che il suddetto articolo 304 individua, al comma 6, in caso di sospensione dei termini di durata massima previsti dall'articolo 303, un limite massimo invalicabile alla durata della custodia cautelare pari, alternativamente: al doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 (senza considerare l'aumento fino a sei mesi di cui al comma 1, lettera b), numero 3-bis, del medesimo articolo), oppure ai termini aumentati della metà previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ovvero, se più favorevole, ai due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine, la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

- i casi di incidente probatorio di cui all'[articolo 392, commi 1 e 1-bis](#), del codice di procedura penale (lettera c));

Sono i casi di incidente probatorio (comma 1) per:

- l'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

- l'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

- l'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; l'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e l'esame dei testimoni di giustizia;

- il confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze di cui ai primi due punti;

- una perizia o un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile ovvero un alimento deteriorabile;

- una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

Inoltre, al comma 1-bis, è prevista, nei procedimenti per determinati delitti, la facoltà di procedere con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle suddette ipotesi.

- nel corso delle indagini preliminari, ove sia necessario procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In tal caso, le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere sono specificamente individuate con ordinanza dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli accertamenti tecnici non ripetibili di cui all'[articolo 360](#) del codice di procedura penale (lettera d)).

Il **comma 4** stabilisce che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari **non si applica ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo**.

La Relazione illustrativa precisa che tale disposizione ha la finalità di non pregiudicare l'effettività e la tempestività dell'accertamento in settori di particolare allarme sociale, nei quali la continuità dell'attività investigativa costituisce condizione essenziale del risultato.

Il **comma 5** dispone la **sospensione**, nei **procedimenti penali** di cui ai commi 1 e 2, per il medesimo periodo, anche del corso della **prescrizione** e dei **termini di durata massima** della custodia cautelare e delle misure coercitive e interdittive diverse dalla custodia cautelare, previsti dagli [articoli 303](#) e [308](#) del codice di procedura penale.

Il **comma 6** prevede che, ai fini del **computo della durata ragionevole del processo**, **non si tenga conto** del periodo tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026, per i procedimenti civili e penali rinviati, e del periodo tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026, per i procedimenti i cui termini siano stati sospesi.

Si rammenta, a tale proposito, la legge n. 89 del 2001, recante la previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, la quale, all'[articolo 2](#), stabilisce il diritto all'equa riparazione.

Il **comma 7**, infine, stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si **applicano in deroga** agli [articoli da 1 a 4](#) della legge n. 742 del 1969, in materia di **sospensione dei termini processuali nel periodo feriale**.

Si ricorda che, in via generale, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di

sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Al riguardo, la Relazione illustrativa osserva che la suddetta previsione è resa necessaria dal fatto che l'arco temporale interessato dalle misure ricomprende il periodo di sospensione feriale dei termini processuali: la deroga evita la sovrapposizione e il cumulo tra la disciplina ordinaria e quella speciale, assicurando un regime unitario per l'intero periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 e si rende necessaria al fine di evitare le questioni interpretative che insorgerebbero nel caso in cui la deroga non fosse espressamente stabilita.

Articolo 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'articolo 2 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

In particolare, si prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal presente decreto-legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Articolo 3 ***(Entrata in vigore)***

L' **articolo 3** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **24 luglio 2026**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

